

Publicazione prot. 8719 del 07/12/2013 - ai fini della pubblicazione per l'applicazione dell'IMU 2013.Documento precedentemente pubblicato per l'anno 2012.



**COMUNE DI MONTESE**  
**Provincia di Modena**  
Via Panoramica, 60 - 41055 Montese

**DELIBERAZIONE N.48**

**COPIA**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

L'anno duemiladodici, addì ventisette del mese di settembre alle ore 19.00 nella Casa Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge sulle Autonomie Locali e dal vigente Statuto, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

|    |                   |              |    |
|----|-------------------|--------------|----|
| 1  | Mazza Luciano     | Sindaco      | Si |
| 2  | Bernabei Roberta  | Vice Sindaco | Si |
| 3  | Lazzari Giorgio   | Consigliere  | Si |
| 4  | Dondi Andrea      | Consigliere  | Si |
| 5  | Uguccione Anselmo | Consigliere  | Si |
| 6  | Cattani Lucia     | Consigliere  | Si |
| 7  | Guidi Massimo     | Consigliere  | Si |
| 8  | Olmì Franco       | Consigliere  | Si |
| 9  | Ricci Sauro       | Consigliere  | Si |
| 10 | Stefanini Adriano | Consigliere  | Si |
| 11 | Tonelli Michele   | Consigliere  | No |
| 12 | Zanni Giancarlo   | Consigliere  | Si |
| 13 | Samori Daniele    | Consigliere  | No |
| 14 | Barbieri Maria    | Consigliere  | Si |
| 15 | Scorzoni Giuseppe | Consigliere  | Si |
| 16 | Bernardi Carolina | Consigliere  | Si |
| 17 | Bernabei Massimo  | Consigliere  | No |

Assiste il Segretario Martini Dr.ssa Margherita, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Mazza Luciano assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Sono designati a scrutatori i Signori Stefanini Adriano, Guidi Massimo e Barbieri Maria

|  |   |
|--|---|
| DELIBERAZIONE<br><br><b>N. 48</b><br><br>SEDUTA DEL<br><br><b>27/09/2012</b> | OGGETTO<br><br><b>APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE<br/>         PROPRIA</b> |
|--|---|

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014; dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locali;
- c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

Tenuto conto che l'IMU sperimentale:

- è disciplinata, oltre che dall'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), anche dagli articoli 8 e 9 del d.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili, e dalle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, direttamente o indirettamente richiamate dalle norme sopra citate;
- conferma la potestà regolamentare generale di cui all'articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997 per effetto dell'espresso richiamo effettuato a tale norma ad opera del combinato disposto di cui all'articolo 13, comma 13, del d.L. n. 201/2011 e di cui all'articolo 14, comma 9, del d.Lgs. n. 23/2011;

Ricordato che l'IMU sperimentale:

- assoggetta al pagamento l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente, con aliquota ridotta allo 0,4% ed una detrazione di €. 200,00 elevata,

per i soli anni 2012 e 2013, di €. 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni che risiede anagraficamente nell'abitazione;

- limita le assimilazioni all'abitazione principale alle sole unità immobiliari di proprietà del coniuge legalmente separato che non risulti assegnatario della casa coniugale;
- assoggetta al pagamento i fabbricati rurali, sia quelli ad uso abitativo che ad uso strumentale, a prescindere dalla categoria catastale;
- prevede una quota di riserva a favore dello Stato pari al 50% dell'aliquota di base dovuta su tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale;

Atteso che la disciplina dell'IMU sperimentale è stata profondamente modificata ad opera dell'articolo 4 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

Richiamato in particolare l'articolo 4, comma 1, del citato decreto legge n. 16/2012, il quale, con una modifica apportata all'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 23/2011, ha reso inapplicabile al nuovo tributo la potestà regolamentare in materia di ICI prevista dall'articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Preso atto quindi che in materia di IMU i comuni possiedono la sola potestà regolamentare generale prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, in forza del quale gli enti locali *“possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

Tenuto conto che la potestà regolamentare generale degli enti locali incontra due tipologie di limiti:

- a) limiti testuali previsti dall'articolo 52, inerenti le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e le aliquote massime d'imposta.
- b) limiti posti dall'ordinamento giuridico generale, di derivazione costituzionale e non, in forza dei quali è riservata alla legge statale la disciplina delle sanzioni e del procedimento di accertamento dei tributi;

Tenuto conto altresì che le facoltà già previste dall'articolo 59 del d.Lgs. n. 446/1997 possono essere esercitate solamente se rientrano nell'ambito della potestà regolamentare generale;

Preso atto che, alla luce del nuovo quadro normativo, la potestà regolamentare concessa dal legislatore in materia di imposta municipale propria è notevolmente ridotta rispetto a quella prevista per l'imposta comunale sugli immobili, in quanto viene sottratta alla disciplina regolamentare comunale la possibilità di:

- a) stabilire autonome modalità di versamento;
- b) disciplinare il regime delle pertinenze dell'abitazione principale;
- c) assimilare all'abitazione principale le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti, stabilendo il grado di parentela;
- d) esentare gli immobili posseduti dallo Stato, regioni, comuni, province, dalle comunità montane e dai consorzi tra detti enti nonché dalle aziende unità sanitarie locali, non destinati esclusivamente a compiti istituzionali;
- e) limitare ai soli fabbricati dell'esenzione prevista dall'articolo 7, comma 1, lett. i) del d.Lgs. n. 504/1992 a favore degli enti non commerciali;
- f) stabilire ulteriori condizioni che rendono più difficile il verificarsi della condizione giuridica di non edificabilità dei suoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale;
- g) prevedere il diritto al rimborso per le aree successivamente divenute inedificabili;
- h) considerare regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare, anche per conto degli altri;
- i) prevedere incentivi al personale addetto all'Ufficio tributi per il potenziamento dell'attività di controllo;

Tenuto conto che permane espressamente in capo al comune la possibilità di stabilire, attraverso il regolamento dell'imposta municipale propria:

- l'assimilazione all'abitazione principale delle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da parte di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, a seguito di ricovero permanente (art. 13, comma 10, del decreto legge n. 201/2011)
- l'assimilazione all'abitazione principale delle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da parte di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, a seguito di ricovero permanente (ibid.);

- le caratteristiche di fatiscenza dei fabbricati che danno diritto alla riduzione del 50% della base imponibile (art. 13, comma 3, lettera b) del decreto legge n. 201/2011);
- l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione e gli altri istituti deflattivi del contenzioso, prevedendo che il versamento avvenga in forma rateale senza interessi (art. 9, comma 5, del d.Lgs. n. 23/2011);

Visto lo schema di regolamento predisposto dal competente ufficio comunale sulla base dello schema-tipo redatto dal Dipartimento delle finanze;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visti:

- il decreto del Ministero dell'interno del 21 dicembre 2011 (G.U. n. 304 in data 31 dicembre 2011), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;
- l'articolo 29, comma 16-*quater*, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, con il quale detto termine è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 2012;
- il decreto del Ministero dell'interno del 20 giugno 2012 (G.U. n. 147 in data 26 giugno 2012), con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31 agosto 2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2012;

Atteso infine che, in deroga alle disposizioni sopra richiamate, l'articolo 13, comma 12-*bis*, del decreto legge 201 del 2011 (L. n. 214/2011), introdotto dall'articolo 4, comma 5, lettera i), del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 (conv. in legge 26 aprile 2012, n. 44), concede ai comuni la possibilità di approvare o modificare entro il 30 settembre 2012 il

regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alle detrazioni del tributo, sulla base dei dati aggiornati del gettito dell'IMU conseguito in sede di acconto;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Visto il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.267;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art.49, comma 1° del D.Lgs. n.267/2000, il responsabile del servizio interessato (Sig. Bernardoni) per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile;

Con voti favorevoli n.11 e voti contrari n.3 (Consiglieri Bernardi Carolina, Barbieri Maria e Scorzoni Giuseppe) espressi in forma palese da n.14 consiglieri presenti e votanti

## **DELIBERA**

- 1) Di approvare il nuovo "*Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria*", adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, composto di n.11 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
- 2) Di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 52, comma 2, del d.Lgs. n. 446/1997, dell'articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000 e dell'articolo 13, comma 12-*bis*, del decreto legge 201 del 2011 (L. n. 214/2011).
- 3) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.
- 4) Di pubblicare il presente regolamento:
  - ♦ sul sito internet del Comune
  - ♦ all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.
- 5) Di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

---

Approvata con delibera di CC numero \_ del

---

*27/09/2012*

---

---



# SOMMARIO

|   |   |
|---|---|
| Art. 1. Oggetto.....  | 2 |
| Art. 2. Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari..... | 2 |
| Art. 3. Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero.....   | 2 |
| Art. 4. Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili .....   | 2 |
| Art. 5. Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili .....   | 3 |
| Art. 6. Versamenti effettuati da un contitolare .....   | 4 |
| Art. 7. Versamenti minimi.....  | 4 |
| Art. 8. Attività di controllo ed interessi moratori .....   | 4 |
| Art. 9. Rimborsi e compensazione .....  | 4 |
| Art. 10. Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento .....   | 5 |
| Art. 11. Riscossione coattiva.....  | 5 |
| Art. 12. Entrata in vigore del regolamento .....  | 5 |

## **Art. 1. OGGETTO**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

## **Art. 2. ABITAZIONE POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETÀ O DI USUFRUTTO DA ANZIANI O DISABILI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI**

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.

## **Art. 3. ABITAZIONE POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETÀ O DI USUFRUTTO DA CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO**

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.

## **Art. 4. DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AREE FABBRICABILI**

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.
3. L'adeguamento da parte dei contribuenti ai valori di cui al comma 2 non limita il potere accertativo del Comune.
4. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in

affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.

## **Art. 5. RIDUZIONE D'IMPOSTA PER IMMOBILI INAGIBILI ED INABITABILI**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art.3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 ed ai sensi del vigente regolamento comunale. Il solo parere AUSL, se non supportato dalla perizia tecnica di cui al successivo comma 4 è considerato influente ai fini dell'inabitabilità o dell'inagibilità del fabbricato.
3. Il fabbricato non potrà essere utilizzato se non dopo l'ottenimento di nuova certificazione di agibilità/abitabilità nel rispetto delle norme edilizie vigenti in materia ed eventuale versamento degli oneri di concessione edilizia dovuti.
4. A puro titolo esemplificativo l'inagibilità o inabitabilità si verifica qualora ricorrano le seguenti situazioni:
  - a. lesioni a strutture orizzontali (solai e tetto compresi) tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
  - b. lesioni a strutture verticali (muri perimetrali o di confine) tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
  - c. edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
  - d. edifici che non siano più compatibili all'uso per il quale erano stati destinati per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza;
  - e. ulteriori condizione di aggravamento dell'inagibilità, anche se di per se condizione non sufficiente, è l'inaccessibilità del fabbricato dalle ordinarie vie di comunicazione statuito dall'ufficio tecnico.
5. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
6. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertata:
  - a. da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore;
  - b. da parte del contribuente mediante perizia tecnica redatta da tecnico incaricato oppure mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;
7. Annualmente il Comune provvede a verificare la veridicità delle dichiarazioni di cui alla lettera b) con spese a carico del contribuente o direttamente mediante l'ufficio tecnico o mediante professionista incaricato.
8. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai sensi del comma 4, lettera a), ovvero dalla data di presentazione della perizia o della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 4, lettera b).
9. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.

## **Art. 6. FABBRICATI NON ULTIMATI, COLLABENTI O SOGGETTI AD INTERVENTI EDILIZI.**

1. La base imponibile dei fabbricati non ultimati, iscritti in catasto come F/3, è costituita dal valore dell'area edificabile come determinato nella normativa vigente;

2. I fabbricati collabenti, iscritti al catasto come F/2 e rappresentati da fabbricati con alto livello di degrado, pericolanti o diroccati, non utilizzabili ed improduttivi di reddito sono soggetti alla imposta come area fabbricabile nella misura in cui lo strumento urbanistico ne prevede il recupero ed in particolare si considera l'area di sedime ( definibile come superficie lorda d'ingombro su terreno del fabbricato)/indice valore previsto per le aree edificabili ad interventi diretto;
3. I fabbricati soggetti ad intervento edilizio, secondo quanto disposto dal precedente art.4 secondo comma, sono soggetti a imposta come area fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, ovvero se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Qualora l'area edificabile non sia identificata in modo puntuale la stessa è determinata applicando alla superficie utile del fabbricato esistente (superficie dei vani ) gli indici di edificabilità previsti nella specifica zona.

## Art. 7. VERSAMENTI EFFETTUATI DA UN CONTITOLARE

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

## Art. 8. VERSAMENTI MINIMI

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

## Art. 9. ATTIVITÀ DI CONTROLLO ED INTERESSI MORATORI

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di 2 punti . Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Nell'attività di recupero, ai sensi dell'art. 3, comma 10 del D.L. n. 16/2012, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 30,00, salvo il caso in cui il contribuente abbia commesso una ripetuta violazione degli obblighi di versamento; in tale ipotesi, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dovuto per ciascun periodo d'imposta, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non supera euro 12,00.
4. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

## Art. 10. RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 8, comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di cui all'articolo 7.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria.

## **Art. 11. DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO**

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di diciotto rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 26.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune.
2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di 2 punti percentuali. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l'ultimo estratto conto disponibile e l'estratto conto dell'anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito.
4. In caso di mancato pagamento di una rata:
  - a. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
  - b. l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
  - c. l'importo non può più essere rateizzato.

## **Art. 12. RISCOSSIONE COATTIVA**

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2010.

## **Art. 13. ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

firmato Mazza Luciano

IL SEGRETARIO COMUNALE

firmato Martini Dr.ssa Margherita

.....  
Della suesata deliberazione, ai sensi dell'art.124 comma 1° del D.Lgs. 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.

25 OTT 2012

Montese, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

firmato Martini Dr.ssa Margherita

.....  
Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo

25 OTT 2012

Montese, \_\_\_\_\_



IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_ *M. Martini*

.....  
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno       - 4 NOV 2012      

perché immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4° del D.Lgs 267/2000

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale

Montese,       - 4 NOV 2012      

IL SEGRETARIO COMUNALE

firmato Martini Dr.ssa Margherita

.....  
Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Montese,       - 4 NOV 2012      



IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_ *M. Martini*


## ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' ALL'ORIGINALE DI DOCUMENTO INFORMATICO

Ai sensi di quanto previsto dall'art.20 del DPR 28 dicembre 2000 n.445 e dagli artt.20 e seguenti del D.Lgsl.82 del 07/03/2005 e successive integrazioni il sottoscritto Dottor Bernardoni Giovanni, responsabile del servizio economico e finanziario dello scrivente Comune, funzionario incaricato dal Sindaco del Comune di Montese con Decreto n.1/2007, con la presente

ATTESTA

la conformità del presente documento informatico e segnatamente Delibera di Consiglio Comunale 48 del 27/09/2012 conservato gli atti dal Comune di Montese su 15 pagine compresa la presente, all'originale conservato agli atti del Comune di Montese.

Il funzionario incaricato  
Dottor Bernardoni Giovanni  
firmato  
Bernardoni Giovanni

The image shows the official seal of the Comune di Montese (Modena) on the left, which is a circular emblem with a central figure and the text 'COMUNE DI MONTESE (Modena)'. To the right of the seal is a handwritten signature in black ink that reads 'Giovanni Bernardoni'.